

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

NOTIFICA INAIL REGISTRI ESPOSIZIONE SOLO ON LINE DAL 10 FEBBRAIO

Dal 10 febbraio 2021 la trasmissione dei dati relativi al Registro di Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e al Registro di Esposizione ad agenti biologici dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Con nota INAIL 01 febbraio 2021, indirizzata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro, la Direzione Centrale Prevenzione dell'Istituto comunica che dal 10 febbraio 2021 i flussi informativi riguardanti i "Registri di Esposizione" ...

LA DISCIPLINA NAZIONALE SULL'ETICHIETTATURA

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l'altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha, infatti, apportato una serie di modifiche al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs 152/2006 relativamente ai "criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio". In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano "opportunitamente **etichettati** secondo modalità stabilite dalle **norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una **corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi**".**

A ciò viene aggiunto l'**obbligo**, per i produttori, di indicare - ai fini dell'identificazione e della classificazione dell'imballaggio - la **natura dei materiali** di imballaggio utilizzati, sulla base della **Decisione 97/129/CE**.

La norma in esame contiene, quindi, due importanti **novità**. In primo luogo, l'etichettatura ambientale degli imballaggi diventa **obbligatoria** e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI.

In secondo luogo, viene introdotto l'obbligo per i produttori, definiti dall'art. 218, lettera r del D.Lgs 152/2006 come "*i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio*"), di **indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati**.

Un'ulteriore novità si ha anche con riferimento all'etichettatura dell'imballaggio **compostabile o biodegradabile**.

L'art. 182 *ter* del D. Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 116/2020) stabilisce ora che, in questo caso, l'etichetta deve riportare:

1. la menzione della **conformità degli standard europei** (EN 13432 per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione o EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi);
2. gli elementi identificativi del **produttore** e del **certificatore**;
3. idonee **istruzioni per i consumatori** di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono dall'obbligo di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi compostabili o biodegradabili dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

L'**obbligo** di etichettatura ambientale degli imballaggi è **entrato** formalmente **in vigore il 26 settembre 2020**; tuttavia non sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei soggetti obbligati.

A tal proposito, il legislatore è successivamente intervenuto con Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. **decreto Milleproroghe**) **ha previsto (art. 15, comma 6) la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di etichettatura** indicato nel **primo periodo dell'art. 219, comma 5** del D.Lgs 152/2006.

L'articolo 261, comma 3 del D.Lgs 152/2006 dispone che: "*La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento euro a quarantamila euro**. La stessa pena si applica a **chiunque** immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5".*

Ciò premesso, ci si chiede, chi è soggetto a tale sanzione? L'espressione "*chiunque*" denota l'intenzione del legislatore nel coinvolgere potenzialmente tutti gli operatori del settore, quindi la sanzione si applicherebbe non solo ai **produttori** di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche ai **commercianti**, ai distributori, agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni.

PRIVACY E VACCINO

Garante privacy: "Datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati contro il Covid. Ma in ambito sanitario i non vaccinati possono essere esclusi da alcune mansioni su indicazione medico competente"

Lo chiarisce il Grante privacy in alcune Faq sulla vaccinazione dei lavoratori. Focus sul lavoro in sanità. Per il Garante in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi comprese l'inidoneità a svolgere alcune mansioni.

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

PUO' IL DATORE DI LAVORO OBBLIGARE IL LAVORATORE AL VACCINARSI?

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, **allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti**, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, **può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.**

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

NOMINA DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PROFESSIONISTA

Le nuove linee guida del garante della Privacy relative al rapporto tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento definiscono:

non si può attendere che sia il cliente a provvedere alla nomina, poiché, se si svolge un lavoro per il quale è prevista la nomina, *si deve sollecitare il cliente affinché provveda alla stesura del contratto di nomina oppure si deve redigere un'autonoma.*

Quindi commercialisti, consulenti del lavoro, società di software, ecc. devono provvedere all'autonoma con i clienti, se questi non hanno provveduto.

Le sanzioni per mancata nomina del Responsabile trattamento dati sono ad entrambi i soggetti clienti e professionista.

NOTIZIE IN BREVE

Scade il 16 giugno 2021 il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), con riferimento al 2020.

CORSI IN PROGRAMMA**Corso Formazione Generale 4 ore**

Mercoledì 21 aprile 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^a lezione – basso, medio, alto rischio

Mercoledì 28 aprile 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 5 maggio 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Mercoledì 12 maggio 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Prevenzione Incendi 4 ore

Giovedì 1 aprile 2021 dalle 8,30 alle 12,30

Corso Prevenzione Incendi 8 ore

Venerdì 2 aprile 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore

Mercoledì 7 aprile 2021 dalle 8,30 alle 13,30

Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore

Martedì 13 e 20 aprile 2021 dalle 14,00 alle 17,00

Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore

Martedì 27 aprile 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori 4 ore

Mercoledì 31 marzo 2021 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com